

## FOGLIO INFORMATIVO MUTUO FARMACIE fino a 120 mesi Aggiornato al 05/07/2018 PER CLIENTI NON CONSUMATORI

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### BANCA IFIS S.P.A.

Sede Legale: via Terraglio 63 – 30174 – Venezia Mestre

Direzione Generale: via Gatta 11 – 30174 – Venezia Mestre

**www.bancaifis.it** – Tel +39.041.5027511 – Fax +39.041.5027557 – email: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia al n. 5508 – cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 02992620274, Capitale Sociale Euro 53.811.095

Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'ABI, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International.

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS Spa o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

### COS'È IL MUTUO FARMACIE FINO A 120 MESI

Si tratta di un finanziamento (di seguito anche Mutuo Farmacie) destinato alle farmacie che necessitano di supporto finanziario (di seguito anche Cliente).

Con il contratto di Mutuo Farmacie la Banca consegna al Cliente una somma di denaro, in uno o più soluzioni, dietro impegno da parte del Cliente di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un Piano di Ammortamento definito al momento della stipula del contratto.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi maturati secondo un tasso variabile (indicizzato).

Il Mutuo Farmacie può prevedere il rilascio di garanzie reali (ad esempio pegno, ipoteca e privilegio) e/o personali (ad esempio fideiussione) prestate a favore della Banca dal soggetto finanziato o da terzi.

Il Mutuo Farmacie impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e viene definita nel contratto. In generale la sua durata va da un minimo di 60 mesi ad un massimo di 120 mesi per importi non inferiori a 30.000 euro.

Il Mutuo Farmacie non è destinato ai consumatori ed è riservato ai Clienti che svolgono attività di vendita di prodotti farmaceutici o specialità medicinali, nonché articoli parafarmaceutici o che abbiano per oggetto sociale l'attività di gestione di farmacie.

La Banca, al fine di tutelare il Cliente dal possibile verificarsi di eventi idonei ad incidere sulla capacità di rimborsare il finanziamento, offre la possibilità di sottoscrivere una polizza di assicurazione dei rischi caso morte e invalidità permanente totale, nonché una polizza di assicurazione dei rischi derivanti da infortunio sulla base di apposite Convenzioni collettive stipulate dalla Banca con MetLife Europe Limited ("MetLife").

Le principali caratteristiche delle Convenzioni sono riportate nella sezione "Servizi accessori e altre spese" del presente Foglio Informativo; il testo integrale dei relativi Fascicoli Informativi è disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

#### **PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE**

Il Mutuo Farmacie è a tasso variabile. In tale tipologia di finanziamento, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite in relazione all'andamento di un determinato parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'EURIBOR) convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali.

La Banca concorda con il Cliente un tasso minimo (cd. "tasso floor") al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- con il tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso indicizzato al di sotto del tasso minimo;
- in caso di estinzione parziale o totale è dovuta una commissione;
- in caso di scioglimento anticipato del finanziamento è dovuta una penale;
- le condizioni contrattuali e quelle economiche alla voce "spese" potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993 e nei limiti ivi previsti.

#### **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

##### **QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**  
**[6,31%]**

Calcolo riferito ad un mutuo di 350.000 euro con le seguenti caratteristiche:

<b>Durata</b>	72 mesi
<b>Periodicità delle rate</b>	Mensile
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	MEDIA EURIBOR 3 MESI rilevata il secondo mese antecedente alla data di scadenza della rata (attualmente pari a: -0,328%) + 6% punti percentuali. Valore effettivo attualmente pari a: 6% Il tasso di interesse non sarà in ogni caso inferiore allo spread.
<b>Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerare ai fini del calcolo del TAEG)</b>	1.360,00 euro (costo determinato dalla somma delle seguenti spese: istruttoria (1.000), incasso rata (2), imposte (216))
<b>Importo rata</b>	5.800,51 euro

*Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.*

*L'eventuale sottoscrizione della polizza è del tutto facoltativa e non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione delle condizioni economiche dello stesso.*

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	
Importo finanziabile	Minimo 30.000 euro
Durata	Minimo 60 mesi Massimo 120 mesi

<b>TASSI</b>	
Tasso di interesse variabile	Tasso determinato sulla base del parametro di indicizzazione/riferimento maggiorato dello Spread
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso determinato sulla base del parametro di indicizzazione/riferimento se variabile maggiorato dello Spread
Parametro di indicizzazione/riferimento (per finanziamenti a tasso variabile)	Media Euribor 3 mesi rilevata il secondo mese antecedente alla data di scadenza della rata
Spread	Massimo 12,00 punti, e comunque nei limiti della Legge 108/96
Tasso floor	In caso di Parametro di indicizzazione inferiore a zero, il Tasso di interesse variabile non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
Maggiorazione di mora Tasso di interesse debitore	Fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti della Legge 108/96

<b>SPESE</b>	
Istruttoria	1.000 Euro
Incasso rata	5 Euro
Addebito per insoluto rata	20 Euro
Accollo mutuo	1.000 Euro
Sospensione pagamento rate	200 Euro
Commissione per estinzione anticipata, parziale o totale, del mutuo (su richiesta del Cliente)	La commissione sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui scade la rata a partire dalla quale decorre l'estinzione anticipata, parziale o totale, secondo i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 1*;</li> <li>• 2,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 2**;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 3***.</li> </ul> <p>*Periodo 1: fino ad un terzo della durata del mutuo;  **Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del mutuo;  ***Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del mutuo.</p>
Penale per scioglimento anticipato del mutuo	<p>La penale sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui opera lo scioglimento anticipato, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento anticipato avviene nel Periodo 1*;</li> <li>• 2,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 2**;</li> <li>• 1,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 3***.</li> </ul> <p>*Periodo 1: fino ad un terzo della durata del mutuo;  **Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del mutuo;  ***Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del mutuo.</p>
Spese primo sollecito	2 Euro
Spese secondo sollecito	2 Euro
Imposte	A carico del Cliente
Tabella di ammortamento su richiesta del Cliente	Gratuita
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza in formato cartaceo	1,50 Euro per ogni documento
Comunicazioni supplementari a richiesta	Gratuita

<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	
Tipo di ammortamento	Francese a rate costanti posticipate
Periodicità delle rate	Mensile/Trimestrale/Semestrale
Modalità di rimborso	Come comunicata dal Cliente
Modalità di pagamento interessi	Interessi posticipati
Tipo calendario	Giorni civili / 360
Periodicità preammortamento	Sovvenzione a scadenza fissa
Numero rate ammortamento	Minimo 60 rate Massimo 120 rate
Numero rate preammortamento	1 rata

#### **ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Euribor/360)**

<b>Data Valuta</b>	<b>3 mesi</b>
01/04/2018	-0,329
01/05/2018	-0,328
01/06/2018	-0,328

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata Finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per un capitale di: € 350.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (7,672%)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
6%	5	€ 6.766,48	€ 6.936,87	€ 6.766,48
6%	6	€ 5.800,51	€ 5.992,29	€ 5.800,51
6%	8	€ 4.599,50	€ 4.822,18	€ 4.599,50
6%	10	€ 3.885,72	€ 4.131,31	€ 3.885,72

Il calcolo della variazione della rata dopo 2 anni si basa sulle seguenti ipotesi:

- capitale di riferimento invariato rispetto al valore iniziale;
- aumento del 2% del tasso di interesse applicato;
- riduzione del 2% del tasso di interesse applicato.

(\*) Alla luce del livello attuale del parametro applicato non è possibile una diminuzione del 2% del parametro di riferimento.

La tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi del trimestre di riferimento può essere consultata presso i locali della Banca aperti al pubblico, sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) alla sezione Trasparenza.

### SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE

### CONVENZIONE COLLETTIVA PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI CASO MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE METLIFE (CONVENZIONE VITA E DANNI) (prodotto offerto da terzi e intermediato dalla Banca)

La Convenzione ha le seguenti principali caratteristiche:

- **rischio assicurato:**
  - Decesso per qualsiasi causa;
  - Invalidità Permanente a seguito di Infortunio o Malattia;
- **finanziamenti assicurabili:** i Finanziamenti che, alla data di adesione al programma assicurativo, non siano ancora stati erogati dalla Banca, con durata fino a 120 mesi ed importo fino a 500.000 euro;
- **soggetto assicurabile:** la persona fisica residente nel territorio italiano che abbia un'età ricompresa tra 18 e 65 anni non compiuti e che, al termine di rimborso del Mutuo Farmacie, non abbia compiuto 70 anni di età, che ricopre la qualifica di legale rappresentante, amministratore, dirigente, socio o titolare del Cliente e indicata da quest'ultimo;
- **durata della copertura:** pari alla durata del piano di rimborso del finanziamento, stabilita in fase di sottoscrizione del finanziamento stesso;
- **prestazione assicurata:** la Convenzione prevede il rimborso di un importo pari al capitale residuo del finanziamento alla data del decesso o del riconoscimento dell'invalidità permanente totale;
- **pagamento del premio:** il Premio viene finanziato dalla Banca ed è versato da quest'ultima, su delegazione del Cliente, a MetLife in via anticipata ed in un'unica soluzione.
- **denuncia sinistri:** I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto direttamente alla Compagnia, seguendo le istruzioni riportate sul sito web [www.metlife.it](http://www.metlife.it) nella sezione Assistenza Clienti / Denuncia Sinistri.

Restano fermi i limiti e i casi di esclusione previsti dalla Convenzione (Vita e Danni), ivi meglio specificati.

**Prima della sottoscrizione della Convenzione leggere il Fascicolo Informativo relativo alla Convenzione (Vita e Danni), disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.**

COSTO DELLA POLIZZA (VITA E DANNI)	
Il Premio, unico per l'intera durata del Programma Assicurativo, è calcolato moltiplicando il tasso di Premio per l'Importo assicurato e per il numero di rate mensili del finanziamento.	Tasso di Premio 0,064 %

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI CASO INFORTUNIO E CONSEGUENTE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO, INVALIDITÀ PERMANENTE E DECESSO METLIFE (CONVENZIONE INFORTUNI)**

(prodotto offerto da terzi e intermediato dalla Banca)

La convenzione ha le seguenti principali caratteristiche:

- **rischio assicurato:**
  - a) Decesso a seguito di Infortunio;
  - b) Invalidità Permanente a seguito di Infortunio;
  - c) Diaria di Ricovero a seguito di Infortunio;
  - d) Diaria di Convalescenza post Ricovero;
  - e) Frattura ossea a seguito di Infortunio;
  - f) Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di Infortunio.
- **durata della copertura:** 12 mesi o 60 mesi.
- **soggetto assicurabile:** la persona fisica, residente nel territorio italiano, munita di codice fiscale italiano, che ricopra la qualifica di legale rappresentante, amministratore, socio o titolare della ditta individuale/società aderente e indicata da quest'ultimo che abbia un'età ricompresa tra i 18 ed i 70 anni;
- **prestazione assicurata:** le garanzie possono essere oggetto di accertamento da parte di un medico, e subire alcune limitazioni temporali e/o territoriali:
  - a) in caso di Decesso a seguito di Infortunio la Somma assicurata sarà pari a € 200.000, 300.000, 400.000 o 500.000 secondo il Piano assicurativo prescelto.
  - b) in caso di Invalidità Permanente a seguito di Infortunio la Compagnia corrisponde un Indennizzo calcolato sulla Somma assicurata del Piano assicurativo prescelto in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato:
    - Invalidità Permanente fino al 3% della totale: nessun Indennizzo;
    - Invalidità Permanente superiore al 3% e fino al 10% della totale: l'Indennizzo viene corrisposto con una deduzione di una Franchigia assoluta del 3%;
    - Invalidità Permanente superiore al 10% della totale: l'Indennizzo viene corrisposto senza deduzione di alcuna Franchigia.
  - c) in caso di Ricovero in Istituto di cura a seguito di Infortunio la Compagnia corrisponde una Diaria giornaliera pari a € 200 per ogni giorno di degenza con pernottamento fino ad un massimo di 120 per persona e per annualità assicurativa, indipendentemente dal numero degli infortuni e dei ricoveri occorsi durante l'annualità assicurativa medesima.
  - d) in caso di Convalescenza dell'Assicurato, successiva ad un Ricovero in Istituto di cura dovuto ad Infortunio, la Compagnia, corrisponde al medesimo una Diaria giornaliera pari ad € 100,00, per ogni giorno di Convalescenza, fino ad un massimo di 30 giorni per persona e per annualità assicurativa, indipendentemente dal numero degli infortuni e dei ricoveri occorsi durante l'annualità assicurativa medesima.
  - e) in caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio, la Compagnia, corrisponde un Indennizzo forfettario pari ad € 2.000,00, fino ad un massimo di 3 sinistri per persona e per annualità assicurativa. L'indennizzo massimo complessivo per persona e per annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei sinistri e delle fratture ossee come specificate, è pari a € 6.000,00.
  - f) in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio che comporti la perdita temporanea ed in misura totale della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria professione lavorativa, la Compagnia, corrisponde al Beneficiario una prestazione mensile pari a € 200,00 che viene corrisposta ogni 30 giorni a partire dal 16° giorno di ITT, fino ad un

massimo di 12 prestazioni per persona e per Contratto, anche in caso di più periodi di ITT distinti.

- **pagamento del premio:** il Premio viene versato dal Cliente alla Compagnia in via anticipata in unica soluzione.
- **denuncia sinistri:** i Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto direttamente alla Compagnia, seguendo le istruzioni riportate sul sito web [www.metlife.it](http://www.metlife.it) nella sezione Assistenza Clienti / Denuncia Sinistri.

Restano fermi i limiti e i casi di esclusione e tutte le altre condizioni previsti dalla Convenzione (Infortuni), ivi meglio specificati.

**Prima della sottoscrizione della Convenzione leggere il Fascicolo Informativo relativo alla Convenzione Infortuni, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza**

<b>COSTO DELLA POLIZZA (INFORTUNI)</b>	
Il Premio, unico per l'intera durata del Programma Assicurativo, è calcolato moltiplicando il tasso di Premio per l'Importo assicurato e per il numero di rate mensili del finanziamento.	

Durata copertura (in mesi)	Capitale Assicurato			
	€ 200.000	€ 300.000	€ 400.000	€ 500.000
12	€ 1.328,50	€ 1.761,50	€ 2.194,00	€ 2.627,00
60	€ 5.809,00	€ 7.702,50	€ 9.596,50	€ 11.490,50

**Le convenzioni assicurative MetLife sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.**

**Quanto può costare il mutuo se si sottoscrive una polizza assicurativa facoltativa**

La Banca, al fine di favorire la trasparenza e la libertà di scelta, espone oltre al TAEG anche un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al credito (di seguito Costo Complessivo). Il Costo Complessivo è calcolato con le medesime logiche del TAEG, ma a differenza dello stesso ricomprende anche il costo dei servizi accessori facoltativi: la polizza MetLife e il conto corrente IFISimpresa.

**Polizza caso morte e invalidità permanente totale**

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base dell'anno commerciale (360 giorni) su un finanziamento di durata 6 anni ed importo di € 350.000,00. È stata considerata, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche la polizza assicurativa MetLife facoltativa.

L'importo del premio della polizza è pari a € 15.417,56, quale premio unico anticipato, per assicurare un capitale pari all'importo del finanziamento per tutta la durata del finanziamento a 6 anni. Il premio è finanziato dalla Banca ed, in ogni caso, è versato da quest'ultima, su delegazione del Cliente, a MetLife in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Il Costo Complessivo del Mutuo Farmacie e della polizza è pari a **8,01%\***.

Importo della rata mensile	Quota parte del finanziamento	Quota parte dell'eventuale finanziamento della polizza
€ 5.800,51	€ 5.545,00	€ 255,51

\* Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il Costo Complessivo è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento

Si ribadisce, inoltre, che la stipula della suddetta polizza non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione delle condizioni economiche dello stesso.

*Prima della sottoscrizione della Convenzione leggere il Fascicolo Informativo relativo alla convenzione, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.*

**Polizza caso Infortunio e conseguente Inabilità temporanea totale al lavoro, invalidità permanente e decesso**  
Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base dell'anno commerciale (360 giorni) su un finanziamento di durata 6 anni ed importo di € 350.000,00. È stata considerata, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche la polizza assicurativa MetLife facoltativa.

L'importo del premio della polizza è pari a € 7.702,50 quale premio unico anticipato, per assicurare un capitale pari a € 300.000 per la durata di 60 mesi.

Il Costo Complessivo del Mutuo Farmacie e della polizza infortuni è pari a **7,14%\***.

### **CONTO CORRENTE**

Per le microimprese che stipulano con la Banca il Mutuo Farmacie, l'apertura di un conto corrente presso la Banca è meramente facoltativa. Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo IFISimpresa, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

#### ***Quanto può costare il mutuo se si sottoscrive un contratto di conto corrente facoltativo***

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base dell'anno commerciale (360 giorni) su un finanziamento di durata 6 anni ed importo di € 350.000,00. È stato considerato, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche il conto corrente IFISimpresa: sono ricompresi il canone mensile pari a € 16,67 e la quota mensile dell'imposta di bollo pari a € 8,33.

Il Costo Complessivo del Mutuo Farmacie e del conto IFISimpresa è pari a **6,47%\***.

Il Costo Complessivo del Mutuo Farmacie, se il Cliente sceglie di sottoscrivere sia la polizza infortuni MetLife che il conto IFISimpresa, è pari a **7,31%\***.

### **IMPOSTE**

Il Mutuo Farmacie è assoggettato al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Qualora venga esercitata l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva previsto dal D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni, in alternativa all'applicazione dell'imposta ordinaria di registro e di bollo, l'aliquota di imposta sostitutiva vigente applicabile, da calcolarsi sull'ammontare del finanziamento, è pari allo 0,25%. L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione.

---

*\* Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il Costo Complessivo è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento*



### **Recesso del Cliente**

Il Cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione alla Banca mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso avrà efficacia soltanto dopo che si saranno compiutamente realizzati gli effetti dell'estinzione anticipata del contratto.

### **Estinzione anticipata parziale o totale**

In caso di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto dalle Condizioni Economiche pattuite, una commissione, compresa tra l'1% e il 3%, sull'importo che viene rimborsato in via anticipata.

Il Cliente potrà esercitare detta facoltà facendone richiesta scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata in concomitanza della quale egli intende estinguere anticipatamente il mutuo e da cui decorrono gli effetti dell'estinzione anticipata.

### **Scioglimento anticipato**

In caso di anticipato scioglimento del contratto per qualsiasi ragione, salvo l'ipotesi di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente alla Banca – oltre all'integrale ammontare di eventuali rate già scadute, con l'aggiunta degli interessi di mora ed il rimborso delle spese sostenute dalla Banca in relazione all'inadempimento – un importo pari al capitale residuo risultante nel Piano di Ammortamento in corrispondenza dell'ultima rata scaduta prima dell'anticipato scioglimento, maggiorato degli interessi come da Piano di Ammortamento dovuti fino alla data di scioglimento, nonché della penale per scioglimento anticipato, compresa tra l'1% ed il 3%, applicata sull'importo residuo del Mutuo Farmacie.

### **Portabilità mutuo**

Nel caso in cui, per rimborsare il Mutuo Farmacie, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca o da un altro intermediario, il Cliente che sia microimpresa o ditta individuale non sostiene, neanche indirettamente, alcun costo, quali, a titolo di esempio, commissioni, spese, oneri o penali (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

### **Clausola risolutiva**

La Banca ha la facoltà di far valere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi: mancato pagamento, nei termini prescritti, anche di una sola rata o parte di rata del rimborso del finanziamento, o di altra somma comunque dovuta dal Cliente alla Banca; inosservanza da parte del Cliente degli obblighi di prestare e conservare le garanzie connesse al finanziamento; presentazione, nei confronti del Cliente, di istanze di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, nonché apertura della procedura di liquidazione.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

A decorrere dalla ricezione di richiesta scritta di conteggio per chiusura anticipata, entro 15 giorni verrà trasmesso al richiedente un conteggio per l'estinzione; a ricevimento di copia dell'avvenuto pagamento, entro 20 giorni lavorativi verrà emessa la relativa quietanza.

Il Cliente non potrà cedere il contratto o diritti da esso nascenti senza il preventivo consenso scritto della Banca.

### **Reclami e tutela stragiudiziale**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre, p.e.c. reclami.pec@bancaifis.legalmail.it., e-mail reclami@bancaifis.it, Fax 041.5027555) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Banca IFIS S.p.A.;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## LEGENDA

**Accollo:** è il contratto tra il debitore e un soggetto terzo che si impegna a pagare il debito al creditore; nel caso di finanziamento il soggetto accollante si impegna a pagare alla Banca il debito residuo.

**Ammortamento:** è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

**Costo complessivo:** è un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al credito, calcolato con le medesime logiche del TAEG ricomprendendo anche il costo dei servizi accessori facoltativi.

**Ditta individuale:** impresa il cui soggetto giuridico è una persona fisica, il titolare.

**Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

**Microimpresa:** è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro.

**Parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

**Piano di Ammortamento:** è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

**Piano di Ammortamento "francese":** è il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

**Preammortamento:** è il periodo iniziale durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota interessi. Il Piano di Ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.

**Rata:** pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente.

**Spread:** maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.

**Tasso di mora:** maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardato pagamento delle rate.

**Tasso floor:** limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del mutuo non potrà in ogni caso scendere.

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):** un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito rappresenta il costo totale del credito, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.

**Tasso effettivo Globale Medio (TEGM):** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" e confrontarlo con il Tasso soglia.

**Tasso soglia:** Tasso massimo applicabile per ciascuna tipologia di finanziamento, determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche, in misura pari al TEGM di riferimento, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.